

STATUTO

Art.1)-Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI RIETI S.P.A." o, in forma abbreviata, "ASM RIETI S.P.A."

La società è a totale capitale pubblico ed è costituita da uno o più Enti pubblici soci. Possono essere Enti pubblici soci esclusivamente le "amministrazioni pubbliche" di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, i loro consorzi, associazioni per qualsiasi fine istituiti.

La Società si configura come *in house* ed è pertanto soggetta al "controllo analogo" da parte degli Enti pubblici soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

La Società è costituita ed opera quale modulo organizzativo degli Enti pubblici soci per lo svolgimento dei servizi pubblici e di interesse generale, indicati nel successivo articolo 4, in conformità al modello *in house providing* quale descritto e disciplinato dall'ordinamento comunitario e nazionale. La stessa persegue i propri obiettivi strategici e gestionali in coerenza e con gli indirizzi dettati dagli Enti pubblici soci.

Art.2)-Sede

La Società ha sede in Rieti, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Rieti, nonché nell'ambito territoriale della Regione Lazio.

L'Organo Amministrativo ha altresì facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), purché si tratti di mere articolazioni organizzative della Società prive di personalità giuridica.

Art.3)-Durata

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata a termini di legge.

Art.4)-Oggetto

La Società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dagli Enti pubblici soci che esercitano su di essa il controllo analogo ed ha ad oggetto, anche contestualmente e secondo quanto previsto dai contratti di servizio, la:

- 1) autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici soci, ai sensi dell'art.4, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n.175/2016;
- 2) produzione di servizi di interesse generale, ai sensi dell'art.4, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.175/2016.

In tali ambiti può, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere:

-servizi di igiene urbana, di raccolta (anche differenziata), di trasporto, nonché di recupero dei rifiuti urbani, assimilabili, speciali e pericolosi, nonché, più in generale, la produzione e la fornitura di servizi nel settore ambientale, ivi compresi lo spazzamento delle vie, piazze ed aree pubbliche e servizi collaterali;

-attività di progettazione e/o di costruzione e/o gestione degli impianti relativi ai servizi di cui al precedente punto a);

-servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e di tutte le entrate ai sensi dell'art.52 comma 5, lett. b n. 3, del D.Lgs. n.446/1997, ivi compreso a titolo esemplificativo la TARI e il Canone Unico patrimoniale ai sensi dell'art 1, commi 816 e 836, della L. 160/2019;

-servizi cimiteriali;

-servizi di innaffiamento e lavaggio stradale, attività di espurgo dei pozzetti, diserbo, manutenzione delle aree verdi e servizi di valorizzazione ambientale, pulizia mercati, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici pubblici, asporto carogne di animali da strade ed aree pubbliche, interventi straordinari per pulizia manto stradale a seguito di incidenti, comprese le eventuali bonifiche;

-servizi di demuscazione, dezanarizzazione, derattizzazione ed altre disinfestazioni, in conformità alle direttive sanitarie in materia, nonché servizio di disinfestazione ambientale per la profilassi delle malattie infettive disposte dall'ufficio di igiene;

-servizi di trasporto pubblico locale, altri servizi di mobilità e trasporto in genere anche a turisti, ivi compresi quelli relativi al trasporto a fune, quelli rivolti al trasporto di persone con ridotta capacità motoria, nonché quelli relativi al trasporto scolastico e sociale;

-gestione, produzione e vendita di servizi turistici e di noleggio, con o senza conducente;

-attività di progettazione, realizzazione e vendita di immobili e di impianti tecnologici e infrastrutturali, funzionali o complementari ai servizi disciplinati dal presente articolo;

-servizi di deposito e rimessaggio, con e senza custodia, di merci e veicoli;

-servizi di gestione della sosta di autoveicoli a pagamento, a raso ed in struttura, nonché tutte le attività inerenti e complementari allo svolgimento di tali servizi quali, a titolo esemplificativo, la fornitura, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, l'allestimento delle aree di sosta a pagamento, il prelievo e la conta degli incassi, l'attività di verifica e accertamento della sosta con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative e di penali pecuniarie, nonché la vigilanza e la manutenzione all'interno dei parcheggi in struttura;

-attività di noleggio di biciclette, acceleratori di velocità, altri veicoli e dispositivi a supporto della mobilità in genere;

-attività di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi, impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o assimilate, e qualsivoglia intervento nell'ambito dell'innovazione tecnologica connessa all'introduzione delle *smart city*;

-gestione di farmacie comunali;

-gestione di asset mobiliari, immobiliari e dei rami d'azienda di proprietà degli Enti pubblici soci o della Società stessa, ivi compresi quelli acquisiti in attuazione degli accordi di cooperazione tra enti pubblici di cui al Codice dei Contratti Pubblici;

-servizi e gestioni museali, teatrali, di impianti sportivi e afferenti all'organizzazione di manifestazioni pubbliche;

-assunzione di appalti strumentali da parte degli Enti pubblici soci, funzionali all'attuazione dei loro scopi istituzionali, ivi compresi quelli conseguenti all'attuazione agli accordi di cooperazione tra enti pubblici di cui al Codice dei Contratti Pubblici.

Nell'ambito dell'espletamento dei suddetti servizi la Società potrà:

- 1) svolgere operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali e, a titolo esemplificativo, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie;
- 2) attività quali contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado;
- 3) mantenere le partecipazioni e, previa deliberazione dell'Assemblea, assumere

nuove interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre Società, imprese e consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso con il proprio, sia direttamente che indirettamente, nei limiti consentiti dalla legge, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e a scopo di stabile investimento e non di collocamento. La Società adotterà sistemi di contabilità separata per le attività svolte su incarichi di soggetti non soci nei limiti di fatturato previsti dal presente articolo 4.

La Società, per rendere coerente la propria attività a principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi specializzati singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

La Società si attiene a quanto previsto dall'art.16, comma 3, del D.Lgs. n.175/2016 per quanto attiene allo svolgimento dei compiti a essa affidati dagli Enti pubblici soci, cosicché la produzione ulteriore rispetto al limite percentuale di fatturato stabilito dalla norma è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

L'organo di Controllo, se nominato, attesta mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato realizzato dalla Società nell'anno precedente per i compiti assegnati dagli Enti pubblici soci.

Art.5)-Impegni degli Enti pubblici soci

Nel caso di affidamento dei servizi alla Società, gli Enti pubblici soci da parte loro si impegnano:

- 1) ad adempiere ed osservare correttamente e tempestivamente tutte le obbligazioni di natura contrattuale che si renderanno necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati;
- 2) a fornire alla Società la capacità operativa necessaria per il coordinamento e svolgimento dei servizi pubblici assegnati.

Art.6)-Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 2.800.000,00 (duemilionioottocentomila virgola zero zero) diviso in numero 2.800.000 (duemilionioottocentomila) azioni nominative del valore nominale di 1 (uno) Euro cadauna.

Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

Il domicilio legale degli Enti pubblici soci, degli amministratori e dei sindaci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Art.7)-Variazione del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del presente Statuto.

In sede di aumento del capitale sociale -salva diversa deliberazione dell'Assemblea- gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 2441 del Codice Civile è fissato dall'Assemblea.

Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto d'opzione spettante agli Enti pubblici soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata con le maggioranze di cui all'articolo 2441 del Codice Civile.

L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, potrà at-

tribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale sociale assunta dall'Organo Amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà essere redatta da un notaio e depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile.

In caso di trasferimento di diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, tale trasferimento sarà inefficace nei confronti della Società e degli Enti pubblici soci, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

I versamenti sugli aumenti di capitale potranno effettuarsi per decimi dei quali almeno tre devono essere versati all'atto della sottoscrizione e gli altri dietro richiesta dell'Organo Amministrativo e secondo le modalità da questo fissate. A carico degli Enti pubblici soci ritardatari nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 del Codice Civile.

Gli Enti pubblici soci potranno eseguire versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Il rimborso dei finanziamenti è in ogni caso sottoposto a quanto previsto dall'articolo 2467 del Codice Civile.

Art.8)-Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

La qualità di azionista comporta di per sé la piena ed assoluta adesione all'Atto Costitutivo della Società e al presente Statuto e alle deliberazioni assunte dagli azionisti in conformità della Legge e del presente Statuto; comporta inoltre l'elezione di domicilio nel luogo risultante dal libro dei soci. Ciascuna azione dà diritto ad un voto in Assemblea. La Società ai sensi dell'articolo 2346 comma 1 del Codice Civile non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. La Società, ai sensi dell'articolo 2348 del Codice Civile, potrà emettere categorie speciali di azioni determinando con successive modifiche dello Statuto il contenuto delle stesse circa i diritti patrimoniali e amministrativi.

Art.9)-Trasferimento delle azioni

Le azioni, le obbligazioni convertibili e/o i diritti di opzione di cui all'articolo 2441 del Codice Civile -di seguito nel presente articolo semplicemente "azioni"- sono trasferibili agli Enti pubblici soci rientranti nelle categorie di cui al precedente articolo 1, a titolo oneroso, per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni.

In caso l'Ente pubblico socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri Enti pubblici soci il diritto di prelazione.

In ogni caso l'acquisto di una quota comporta l'accettazione da parte dell'acquirente di tutti i patti sociali contenuti nello Statuto.

Gli Enti pubblici soci potranno esercitare il diritto di prelazione entro un mese dalla notifica del prezzo: ciascun Ente pubblico socio avrà diritto all'esercizio della prelazione anche sulle quote non optate da altri aventi diritto in proporzione alle rispettive partecipazioni, in tal caso la prelazione deve peraltro esercitarsi su tutte le quote in vendita.

Scaduto il termine di cui sopra, il diritto di prelazione sarà estinto se non esercitato, e l'Ente pubblico socio che intende cedere la quota sarà libero di fare tale vendi-

ta a Enti pubblici terzi entro ulteriori 6 (sei) mesi, nel rispetto di quanto di seguito specificato. I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione degli Enti pubblici soci sono privi d'effetto nei confronti della Società.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziali (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) sulle quote sociali.

Art.10)-Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei limiti e con le modalità previste negli articoli 2410 e ss. del Codice Civile. Le obbligazioni convertibili possono essere sottoscritte solamente dagli Enti pubblici soci e il loro trasferimento è soggetto alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9.

Art.11)-Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art.12)-Assemblea dei Soci

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità degli Enti pubblici soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti gli Enti pubblici soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo quanto disposto in tema di recesso.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.

L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto, sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'Organo Amministrativo, nonché in ordine ad argomenti riconducibili alla logica del controllo pubblico analogo.

Art.13)-Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

- a) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano;
- b) entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno per l'approvazione del *budget* relativo all'esercizio successivo.

È inoltre convocata ogni volta che l'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario e quando ne è fatta domanda da tanti Enti pubblici soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale o, in difetto, dal Collegio Sindacale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se l'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione o in sua vece il Collegio Sindacale, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza degli Enti pubblici soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina l'Amministratore Unico oppure, prevista motivazione ai sensi dell'art.11, comma 3 del D.Lgs. n.175/2016, il Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero nei limiti minimo e massimo stabiliti dall'articolo 20, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) delibera in ordine al compenso degli Amministratori;
- c) nomina i componenti effettivi e supplenti e il Presidente del Collegio Sindacale,

secondo le disposizioni di cui all'articolo 30;

- d) fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- e) revoca gli Amministratori e i componenti del Collegio Sindacale;
- f) conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio;
- g) fissa il compenso alla società di revisione;
- h) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i liquidatori e la società di revisione e in ordine alla rinuncia e transazioni su dette azioni;
- i) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- j) approva il Piano industriale-Budget della Società proposto dall'Organo Amministrativo;
- k) autorizza l'acquisto e/o la cessione di partecipazioni in società, non previsti dal Piano industriale-Budget, per importi superiori a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
- l) autorizza le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria, non previste nel Piano industriale-Budget, per importi superiori a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);
- m) autorizza le operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste Piano industriale-Budget, per importi superiori al valore di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
- n) autorizza le operazioni di compravendita immobili;
- o) autorizza la partecipazione a bandi e gare per affidamenti di servizi da parte di enti non soci diretti o indiretti, al fine di valutare la congruità di tale partecipazione rispetto al modello *in house providing*;
- p) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
- q) delibera *ex* articolo 2446, comma 1, del Codice Civile sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
- r) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

Art.14)-Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, escluse quelle di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile, scissione e trasformazione;
- b) sulla nomina e revoca dei liquidatori;
- c) sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;
- d) sull'emissione di obbligazioni;
- e) sulla proroga o lo scioglimento della Società;
- f) su ogni altra materia prevista dalla legge.

Art.15)-Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o da chi ne fa le veci), nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Rieti mediante avviso comunicato agli Enti pubblici soci tramite lettera raccomandata A.R. o tramite PEC che risulti ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elen-

co delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nella prima adunanza l'Assemblea non risulti legalmente costituita. In ogni caso la seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e dei componenti dell'Organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale.

Art.16)-Partecipazione all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto, iscritti nel libro soci, almeno due giorni prima dell'Assemblea.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

Gli Enti pubblici soci possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

Art.17)-Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dai Soci intervenuti all'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge, il segretario designato può essere scelto anche tra persone che non rivestano la qualità di Ente pubblico socio.

Spetta all'Amministratore Unico o al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario.

Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono palesi.

Art.18)-Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Enti pubblici soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno la metà del capitale avente diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di oltre un terzo del capitale sociale, con diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ferme le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto.

La costituzione dell'Assemblea straordinaria e le sue deliberazioni sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art.19)-Verbalizzazione degli atti

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato e sottoscritto dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dal Segretario, quando non sia redatto da un notaio.

Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni prese. A richiesta degli intervenuti sono messe a verbale le loro dichiarazioni.

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti in giudizio saranno dichiarati conformi dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o da un notaio.

Tutti i verbali delle Assemblee debbono essere inseriti per ordine cronologico in apposito registro.

Art.20)-Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), compreso il Presidente.

L'Assemblea determina la forma dell'Organo amministrativo e, nel caso, il numero dei componenti il Consiglio e il suo Presidente.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata con modalità tali da garantire il rispetto del D.P.R. n.25/2012 e dunque che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo.

Art.21)-Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza degli Amministratori

Gli Amministratori debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti o aziende pubblici e privati, ritenuta idonea all'espletamento dell'incarico.

Non possono ricoprire la carica di Amministratore della Società coloro che:

- a) si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile e all'art.1, comma 734 della Legge n.296/2006;
- b) si trovino in situazioni di conflitto di interessi con la Società;
- c) versino in ogni altra situazione di inconferibilità di incarico e/o incompatibilità prevista dalla normativa vigente. Agli amministratori si applicano le previsioni di cui al D.Lgs. n.39/2013 al ricorrere di determinate fattispecie tassativamente disciplinate dalle norme.

Gli Amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'articolo 2390 del Codice Civile, fatta salva espressa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci. Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno dichiarare che non sussistano motivi di ineleggibilità, inconferibilità e comunque di incompatibilità nell'assunzione dell'incarico stesso, nonché con gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi eventualmente ricoperti in altre società ed enti pubblici o privati.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Presidente del Collegio Sindacale.

Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea che li ha nominati ai sensi dell'articolo 2383 del Codice Civile.

Art.22)-Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente che lo

sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

Al Vice Presidente non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, può altresì nominare un Segretario.

Art.23)-Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o più nuovi Amministratori nominati Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'articolo 2386 del Codice Civile. Gli Amministratori temporaneamente nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art.24)-Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio si riunisce nella sede legale della Società o altrove, purché nell'ambito del territorio reatino.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata e/o telegramma e/o telefax e/o PEC contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. Spetta al Presidente verificare che tutti gli Amministratori e Sindaci abbiano ricevuto l'avviso.

Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata, telegraficamente o via telefax o PEC, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione; le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal voto, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta; i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso anche al di fuori dei suoi membri; in caso di assenza o impedimento, il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza. I verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art.25)-Poteri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione esegue le deliberazioni dell'Assemblea ed esercita, ferme restando le competenze dell'Assemblea stessa, le funzioni necessarie per l'organizzazione della Società nonché per assicurare il suo ordinario funzionamento ed andamento, al fine della realizzazione dello scopo sociale.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione – ivi inclusi eventuali amministratori delegati e/o direttori generali e/o procuratori speciali – esercitano le proprie funzioni nel rispetto delle forme e delle modalità di controllo analogo approvate dagli Enti pubblici soci.

Rimangono di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e non sono pertanto delegabili a propri componenti le seguenti deliberazioni:

- a) l'approvazione della proposta di Piano Industriale-Budget e del Report di cui all'articolo 25, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 12, lett. j);
- b) l'approvazione degli schemi di contratto di servizio, con le relative condizioni economiche, da sottoscrivere con gli Enti pubblici soci e con altri clienti, nei limiti consentiti dal presente Statuto;
- c) l'approvazione delle proposte di deliberazione di cui all'articolo 13, lett. i), k), l), m), n);
- d) inerenti le questioni di cui all'articolo 13, lett. k), l), m) (acquisto e/o cessione di partecipazioni, investimento, finanziamenti) per importi inferiori a quelli ivi indicati;
- e) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
- f) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi;
- g) la cessione di partecipazioni in società ed enti da sottoporre all'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'articolo 13;
- h) approvazione del regolamento ed avvio delle procedure di reclutamento del personale dipendente della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 del D.Lgs. n.175/2016.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un solo Amministratore Delegato o a un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

All'interno del Consiglio di Amministrazione viene individuato un Amministratore che non abbia deleghe di poteri per lo svolgimento delle attività di controllo in-

terno, che avrà la funzione di:

a) accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

b) assicurare la conformità degli adempimenti operativi delle normative interne.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione può nominare, anche fra persone estranee all'Organo stesso, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

All'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale ed ai procuratori speciali di cui ai commi precedenti, qualora nominati, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita; l'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione determinerà, nei limiti di legge, i compensi ad essi spettanti.

L'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale è nominato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con voto palese.

Art.26)-Piano Industriale-Budget - Report

L'Organo Amministrativo redige un Piano industriale-Budget composto da un programma annuale ed un programma pluriennale.

Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

a) le linee di sviluppo delle diverse attività;

b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;

c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice Civile;

d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Il programma annuale viene aggiornato annualmente.

Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale; è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione; è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Il Piano industriale-Budget è predisposto dall'Organo Amministrativo entro il trenta novembre di ciascun anno e trasmesso senza indugio agli Enti pubblici soci. Successivamente alla loro predisposizione, gli Amministratori convocano entro il ventotto febbraio successivo, l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione.

L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile, l'Organo Amministrativo ad eseguire, in tutto o in parte, il Piano industriale-Budget.

Gli Enti pubblici soci ove ritengano che la Società non abbia eseguito o non stia eseguendo il Piano industriale-Budget in conformità a quanto approvato dall'Assemblea dei Soci, possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

La mancata esecuzione del Piano industriale-Budget in conformità alla deliberazione assembleare di approvazione può configurare giusta causa per la revoca de-

gli amministratori.

L'Organo Amministrativo, a consuntivo, illustra nel progetto di bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel Piano industriale-Budget.

Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

L'Organo Amministrativo redige altresì un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo dell'esercizio aggiornato al 30 (trenta) giugno di ogni anno e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'Assemblea dei Soci.

Il report semestrale viene trasmesso direttamente agli Enti pubblici soci entro il 31 luglio di ciascun anno.

La Società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.Lgs. n.33/2013.

Art.27)-Rappresentanza della Società

La firma e la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato (nei limiti delle deleghe ricevute). L'Amministratore Unico o il Presidente esercitano le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. Per categorie di atti o per singoli atti o affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

Art.28)-Compensi

All'Amministratore Unico, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale Amministratore Delegato spettano i compensi (ivi inclusi eventuali indennità di risultato) deliberati dall'Assemblea nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

L'Assemblea può altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

La deliberazione di cui al precedente comma, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Art.29)-Amministratore Delegato

All'Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, spetta la gestione ordinaria della Società al fine di dare attuazione di quanto previsto nel Piano industriale-Budget, ed a tal fine sono attribuite in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deleghe:

- a) gestire e coordinare la struttura interna della Società;
- b) predisporre la struttura organizzativa della società da sottoporre per la sua di-

scussione e approvazione al Consiglio di Amministrazione;

c) predisporre il Piano industriale-Budget e il Report di cui all'articolo 26 da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

d) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi e contratti a fronte di ricavo per la Società;

e) accendere rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo ed effettuare sugli stessi tutte le operazioni previste con esplicita facoltà all'apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o anticipazioni con conseguente rilascio delle eventuali garanzie e qualora non previsti nel Piano industriale-Budget, per importi non superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli Enti pubblici soci;

f) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti a contrarre fonte di costo per la Società, e qualora non previsti nel Piano industriale-Budget, per importi non superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli Enti pubblici soci;

g) instaurare, perseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge;

h) definire i termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale e amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;

i) nominare avvocati, procuratori ed arbitri conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali. Di tali nomine dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione;

j) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dipendenti della Società, per il compimento di particolari atti;

k) nominare procuratori speciali, per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Assemblea dei Soci;

l) dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione compiendo altresì tutti gli atti nonché tutte le operazioni ad esso collegate;

m) partecipare alle assemblee o assumere le determinazioni per le decisioni degli Enti pubblici soci delle società partecipate, sulla nomina degli amministratori sulla base dell'autorizzazione ricevuta dall'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore Delegato riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione, e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate. Ciascun Amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che, in Consiglio, siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

Art.30)-Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due sindaci supplenti ed è nominato dall'Assemblea.

La nomina del Collegio Sindacale è effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto del D.P.R. n.251/2012 e dunque che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo ovvero 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrano i supplenti, in ordine

di età, che restano in carica fino alla prossima Assemblea.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il compenso è stabilito dall'Assemblea applicando le tariffe professionali in vigore. Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate ai sensi degli articoli da 2403 a 2409 del Codice Civile.

Al Collegio Sindacale è attribuito il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-*bis* comma 3 del Codice Civile.

Il Collegio è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art.31)-Revisione legale dei conti

Il controllo legale dei conti è esercitato da un revisore o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di giustizia, secondo quanto previsto dall'articolo 2409-*bis* e ss. del Codice Civile, nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Gli Enti pubblici soci, in sede di costituzione ovvero alla scadenza del mandato dell'organo che esercita il controllo legale dei conti, non possono attribuire tale controllo al Collegio Sindacale, in ottemperanza alle previsioni di legge, provvedendo in sede di atto costitutivo ovvero mediante deliberazione assembleare alla loro nomina e a determinarne il compenso.

Art.32)-Esercizio del controllo analogo

La funzione di controllo analogo degli Enti pubblici soci sull'attività della Società è intesa come vigilanza analoga a quella che l'ente svolge istituzionalmente sulla attività dei propri uffici. Laddove gli Enti pubblici soci dovessero essere più di uno gli stessi si doteranno di strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto che saranno vincolanti per la Società.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale agli Enti pubblici soci, ovvero non espande la propria attività in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali degli Enti pubblici soci, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al proprio territorio.

Il controllo analogo, ai sensi del codice dei contratti pubblici, si svolge con le seguenti modalità:

a) Controllo *ex ante*

-Piano industriale-Budget da predisporre ed approvare con le modalità previste dal presente Statuto;

-approvazione da parte dell'Assemblea degli atti fondamentali indicati all'articolo 13;

b) Controllo contestuale

-Report semestrale dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 26;

-verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

-poteri di indirizzo sulla definizione dell'organigramma della Società e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla Società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

-i rappresentanti legali degli Enti pubblici soci o loro delegati, eventualmente coadiuvati da strutture preposte al monitoraggio della Società, hanno libero accesso ai locali delle Società e possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici;

c) Controllo *ex post*

-approvazione da parte degli Enti pubblici soci del bilancio di esercizio e rendi-

conto, dando atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva;

-analisi da parte degli Enti pubblici soci delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto la Società è tenuta ad attivare;

-controllo di gestione al quale gli Enti pubblici soci hanno sempre accesso;

-l'analisi dei reclami ricevuti e che la Società è tenuta a trasmettere agli Enti pubblici soci, laddove richiesto.

La Società deve dare piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti e agli Enti pubblici soci per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.

Il controllo pubblico analogo si esercita anche attraverso progressivi adeguamenti dei contratti di servizio, in relazione alle esigenze degli Enti pubblici soci e, al fine di consentire alla Società di predisporre, in tempi e qualità condivise, le risorse per farvi fronte.

Nel caso in cui il numero degli Enti pubblici soci fosse maggiore di uno, gli Enti pubblici soci possono esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato di "Coordinamento dei Soci" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della Società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante convenzione tra gli Enti pubblici soci da sottoscrivere entro il termine di 60 (sessanta) giorni. In particolare l'Organismo di coordinamento degli Enti pubblici soci è investito di tutti i poteri definiti in un Regolamento attuativo del controllo analogo da approvarsi da parte degli Enti pubblici soci.

Art.33)-Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1°(primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno integralmente e obbligatoriamente destinati a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla Società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio. Le decisioni in ordine al reinvestimento degli utili saranno in ogni caso adottate nel rispetto del controllo analogo.

Art.34)-Diritto di recesso

Gli Enti pubblici soci possono esercitare il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi:

a) sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse;

b) impossibilità da parte degli Enti pubblici soci di cedere la partecipazione dopo l'espletamento della procedura di cui all'articolo 9.

Per tutto ciò che concerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento di liquidazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2437-bis e 2437-quater del Codice Civile.

Per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 4, del Codice Civile si stabilisce che il valore di liquidazione sarà determinato al minor valore risultante dal confronto tra:

- a) valore della frazione del patrimonio netto spettante, senza rettifiche delle voci di attivo e passivo;
- b) valore determinato tenendo conto degli effetti economici derivanti dalla eventuale cessazione dei rapporti di affidamento esistenti.

Art.35)-Scioglimento e Liquidazione

In ogni caso di scioglimento, a qualunque causa esso sia dovuto, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, il compenso, che non potrà essere nel complesso superiore a quello percepito dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al momento in cui la Società è posta in liquidazione, e dettando le norme per la liquidazione in ossequio alle disposizioni di cui agli articoli 2484 e ss. del Codice Civile.

Art.36)-Controversie - clausola arbitrale

Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e Società, nonché quelle promosse da Amministratori e/o Sindaci e/o liquidatori o nei loro confronti, in ordine ai rapporti sociali e/o comunque relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e che abbia per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, è demandata per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito.

Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte. La nomina dei tre arbitri avverrà nella forma prevista dalla legge.

Il Collegio risiede a Roma ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuti di firmarla. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi.

Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è stabilito nel Tribunale di Rieti.

Art.37)-Soggezione ad attività di direzione e controllo

La Società deve indicare la propria eventuale soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-*bis*, comma 2, del Codice Civile.

Art.38)-Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

F.to: Vincenzo Regnini - Tommaso Morandi Notaio. Vi è il sigillo.